



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 861 del 10-12-2020

Ufficio

CIG n.

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE - TRIENNIO 2021/2023

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Visto il Decreto Sindacale n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore.
- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:
Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto

legislativo 18 agosto 2000. n. 267, (art. 234-241) il quale disciplina la revisione economico-finanziaria negli Enti Locali;

Visti in particolare:

- che l'articolo 10 della Legge Regionale n. 3/2016 come modificato ed integrato dall'articolo 6 comma 1 della Legge Regionale n. 17/2016, stabilisce che negli Enti Locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti la revisione è svolta da un Collegio di Revisori composto da n. 3, componenti a differenza di quanto prevede l'art. 234. comma 3 del TUEL, il quale stabilisce che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1 il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente;

Atteso che questo comune avendo alla data del 31 dicembre 2019 una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Collegio di Revisione dei Conti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2017 con la quale è stato eletto per il triennio 2018/2020 l'organo di revisione, attualmente in carica;

Considerato che, applicando la prorogatio per legge di 45 giorni dalla data di scadenza del 28/12/2020, l'incarico dell'organo di revisione del comune scadrà l'11/02/2021 e si dovrà provvedere pertanto alla nuova nomina dell'organo secondo la modificata normativa;

Richiamati :

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede che: a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11 bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, n. 11 che ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
- la normativa regionale che ha regolamentato la materia e specificatamente la legge n. 3/2016, la legge n. 17/2016 e la legge n. 16/2017;
- il DM Interno del 21 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 04 gennaio 2019, che aggiorna i limiti massimi del compenso dei revisori degli enti locali.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 02/04/2019 con la quale è stata approvata la rideterminazione del rimborso spese di viaggio del Collegio dei Revisori;

Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.156 del 10-12-2020 Comune di Valguarnera Caropepe

Atteso che il comma 29 dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 6 comma 1 della Legge Regionale n. 17/2016 che modifica l'articolo 10 della legge Regionale n. 3/2016 che stabilisce:

1. il Collegio dei Revisori viene scelto con estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori dei conti, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2. i requisiti di partecipazione sono i seguenti:

“fascia due”:

a) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori dei conti, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

c) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

Richiamato i commi 3/4/6 dell'articolo sopra citato che modifica l'art. 10 della Legge Regionale n. 3/2016 che recita:

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisione presso enti locali e a parità di incarichi tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica;

Preso atto che, come si evince dall'avviso per la selezione del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente provvedimento, le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;

Preso atto che con l'articolo 39 della legge della Regione Siciliana n. 16/2017 pubblicata nella GURS n. 35 del 25/08/2017, modifica il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale, prevedendo il numero massimo di incarichi pari ad otto;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 con il quale è stato costituito l'Ordine dei dottori

Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.156 del 10-12-2020 Comune di Valguarnera Caropepe

commercialisti e degli esperti contabili in luogo dell'Albo dei dottori commercialisti e dell'Albo dei ragionieri e periti commerciali;

Richiamato in particolare l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 139/2005, il quale prevede che "A decorrere dal 1 gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli (iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali) o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo";

Ritenuto necessario, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente nonché nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti iscritti ai relativi albi professionali, aventi requisiti di legge necessari per l'espletamento dell'incarico di Revisore dei conti;

Preso atto che la deliberazione n. 16/2017 della sezione Autonomie della Corte dei Conti sulla determinazione dei limiti minimi da attribuire al Collegio dei Revisori dei Conti recita: << [...] Dal tenore letterale delle citate disposizioni risulta evidente che il legislatore ha inteso riconoscere non solo un adeguato corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di revisione, ma perseguire, anche, finalità di contenimento delle spese negli enti locali; la riduzione dei costi di funzionamento degli organi di controllo interno avviene, pertanto, attraverso la predeterminazione del tetto massimo del compenso base sulla scorta di criteri oggettivi, la previsione di eventuali incrementi solo in ragione di una estensione dell'incarico e la limitazione percentuale dei rimborsi per spese di viaggio e altro. [...] Ad evitare che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, il comma 7 dell'articolo in esame prescrive che "l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina". Ebbene, la sussistenza di specifiche indicazioni normative circa le modalità di predeterminazione dei compensi e dei rimborsi, se valgono a circoscrivere l'autonomia negoziale delle parti, non intaccano, tuttavia, la natura convenzionale del rapporto che viene ad instaurarsi tra il revisore e la Pubblica amministrazione (arg. Sez. Aut. delib. n. 11/2016/QMIG e, in tal senso, anche Sezione regionale di controllo per il Veneto delib. n. 355/2016/PAR)>>.

Visto l'avviso per le manifestazioni di interesse con schema di domanda che si allega al presente provvedimento facendone parte integrante e sostanziale;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento dei Controlli Interni;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato avviso pubblico con schema di domanda per la formazione dell'elenco dei revisori dei conti da sottoporre al Consiglio Comunale per la scelta, mediante estrazione a sorte, tra i professionisti residenti in Sicilia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 della Legge della Regione Siciliana del 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i.

2. Di disporre la pubblicazione dell'allegato avviso sia sul sito internet istituzionale dell'Ente che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito del Dipartimento delle Autonomie Locali.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Interlicchia Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 10-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe